

1
Pubblicato il 05/05/2023

N. 04555/2023REG.PROV.COLL.
N. 06078/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6078 del 2021, proposto da ~~Allegato~~

10. Anche per quanto concerne l'appello incidentale, il Collegio ritiene che il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice sia corretto.

A questo proposito occorre prendere in considerazione due elementi, e cioè il rapporto tra l'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e la circolare ministeriale gravata (n. 24335/2020), e poi la *ratio iuris* della decadenza dalle graduatorie prevista dall'art. 399, comma 3-bis, del d.lgs. n. 297/1994.

Il quadro giuridico di riferimento è sufficientemente chiaro, preciso ed adeguato nel prevedere che (art. 339, comma 3, d.lgs. 297/1994) “*l'immissione*

in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.

La norma è chiaramente ispirata dall'esigenza di 'sfoltire' le graduatorie dai nominativi di coloro che hanno raggiunto una adeguata stabilità lavorativa in forza della stipulazione di contratti di lavoro.

L'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 precisava invece che *“Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L'inclusione diviene effettiva all'esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato”.*

A fronte di questo quadro normativo, è però intervenuta la nota del Ministero qui impugnata, che ha previsto che *“la disposizione di cui all'art. 399, comma 3 bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ... trova applicazione, in assenza di un'espressa – diversa - disposizione normativa, anche nei confronti del personale iscritto, con riserva, nelle graduatorie utili ai fini dell'immissione in ruolo e, pertanto anche nei confronti del personale in possesso di diploma magistrale, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ed immesso in ruolo con clausola risolutiva espressa”.*

L'effetto che ne è derivato è stato quello di rendere inoperanti le disposizioni dell'ordinanza ministeriale n. 60 cit., così ponendosi in contrasto con la normativa di rango primario, la cui razionalità riposa, e anzi presuppone, all'evidenza, una condizione di stabilità lavorativa, non potendosi altrimenti conciliare l'effetto consistente nella prevista cancellazione da ogni graduatoria.

11. In definitiva, alla luce delle considerazioni appena illustrate, vanno respinti sia l'appello principale, sia quello incidentale.

12. Le spese del giudizio possono compensarsi, in considerazione della novità delle questioni trattate e della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello n. 6078/2021, come in epigrafe proposto, respinge l'appello principale e l'appello incidentale e compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

L'ESTENSORE
Daniela Di Carlo

IL PRESIDENTE
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO